



**CORTE DI APPELLO DI POTENZA  
SEZIONE CIVILE**

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| ORDINE AVVOCATI<br>di Matera |  |  |
| 23 AGO 2021                  |  |  |
| Prot. n. <u>1743/21</u>      |  |  |

|                            |                |          |
|----------------------------|----------------|----------|
| Codice PA 07606300608      |                |          |
| CORTE D'APPELLO DI POTENZA |                |          |
| UOR                        | CC             | RUO      |
| N.<br><u>8634</u>          | 17 AGO. 2021   |          |
| Funzione                   | Macroattività  | Attività |
| Fascicolo                  | Sottofascicolo |          |

- Egr. Sigg.ri Presidenti C.O.A. di Potenza, Lagonegro, Matera

*E, p.c.:*

- Dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi  
Presidente  
Corte di Appello di Potenza
- Egr. Dott. Cosimo Epifani  
Dirigente Amministrativo  
Corte di Appello di Potenza

Potenza, 17 agosto 2021

**Oggetto: 1. nuove tabelle triennali; 2. rilascio telematico certificazione di non opposizione; 3. versamento telematico contributo unificato e marca per iscrizioni a ruolo; 4. nuovi importi per diritti di certificazione e copia.**

La presente per sottoporre alla Vostra attenzione i seguenti argomenti di particolare rilevanza.

**1. NUOVE TABELLE TRIENNALI - COLLEGI - CRITERI ASSEGNAZIONE.**

... OMISSIS ...

**2. RILASCIO TELEMATICO CERTIFICAZIONE DI PASSAGGIO IN GIUDICATO - DIVIETO DI RILASCIO PER ATTI NON REGISTRATI.**

Sentiti la Presidente ed il Dirigente Amministrativo di questa Corte di Appello, anche in considerazione della proroga della normativa emergenziale sino alla fine del corrente anno, si è ritenuto opportuno, analogamente a quanto già avviene per l'apposizione della formula esecutiva, procedere al rilascio telematico anche della certificazione di non opposizione, di cui all'art. 124 Disp. Att. c.p.c..

A tale riguardo, il personale in servizio presso le Cancellerie, opererà nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 66 del D.P.R. 131/1986 (vedi anche note 1 e 2):

*1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando*



gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;
- b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65;
- c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
- d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione;
- e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici (1).

3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso (2).

(1) Con sentenza 10 giugno 2010 n. 198, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo.

(2) Con sentenza 6 dicembre 2002 n. 522, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, nella parte in cui non prevede che la disposizione del primo comma non si applichi al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata.

**N.B.:** i procedimenti per violazione del termine ragionevole di durata del procedimento ("Legge Pinto") ed i procedimenti innanzi al T.A.R. per giudizio di ottemperanza nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, come espressamente precisato anche dal Ministero in occasione di precedenti richieste di chiarimento, non rappresentano prosecuzione di giudizi precedenti e, pertanto, non rientrando nelle eccezioni previste dal richiamato art. 66, D.P.R. 131/1986, l'eventuale rilascio di certificazione di passaggio in giudicato relativa a tali ipotesi, potrà essere effettuata soltanto una volta avvenuta la registrazione del relativo provvedimento (di cui, naturalmente, il richiedente dovrà fornire prova).

### **3. VERSAMENTO TELEMATICO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLA MARCA DA BOLLO DA € 27,00.**

Come noto, in ragione della proroga dello stato emergenziale, all'atto delle iscrizioni a ruolo, il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria da € 27,00 dovranno essere versati in modalità telematica, con conseguente deposito della relativa ricevuta in formato .xml.

È opportuno, a tale riguardo, anche indipendentemente dal perdurare dell'emergenza sanitaria, utilizzare in ogni caso il sistema di pagamento con modalità telematiche, abbandonando l'utilizzo dei contributi e marche adesive "lottomatica".

#### 4. MODIFICHE IMPORTI DIRITTI DI CERTIFICATO E DIRITTO DI COPIA.


Con decreto interdirigenziale del 09.07.2021, che si allega alla presente [ALL. 1], unitamente alla relativa comunicazione ministeriale del 29.07.2021 [ALL. 2], sono stati modificati gli importi dovuti, a far data dal 18 agosto 2021, a titolo di diritti di certificazione (vedi art. 1) e diritti di copia (vedi art. 2).

**N.B.:** gli importi indicati nelle tabelle allegate al decreto interdirigenziale, si riferiscono al rilascio copie in formato elettronico e non tengono conto della maggiorazione del 50% dovuta per il rilascio di copie cartacee (come previsto dall'art. 40, comma 1-bis del D.P.R. 115/2002-T.U. Spese di Giustizia), né indicano gli importi dovuti per le richieste di rilascio con urgenza.


Pertanto, in allegato [ALL. 3], si fornisce uno schema riepilogativo di più agevole utilizzo, la cui esattezza andrà in ogni caso verificata mediante ulteriore consultazione delle fonti ufficiali, prima del 18 agosto p.v..

Cordiali saluti.

**Dott. Giovanni D'Acunto**  
**Direttore Sezione Civile**



**Dott.ssa Filomena Filannino**  
**Direttore Sezione Penale**



Per retifica disponendo  
l'invio delle presenti  
regol. ordini al servizio e la  
pubblicazione delle stesse nel  
sito istituzionale delle Corti.

Pr 27/08/2021



**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
**Dott. Cosimo EPIFANI**